

Cass., Sez. II, 23 maggio 2019, n. 14100.

OMISSIS

Svolgimento del processo

L'avv. P.E. ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di R., A.F., + ALTRI OMESSI, per sentirli condannare al pagamento dei compensi maturati per l'attività professionale, giudiziale e stragiudiziale, svolta in favore del de cuius, oltre interessi e rivalutazione.

I convenuti si sono costituiti in giudizio, contestando la domanda e chiedendone il rigetto. I convenuti, in particolare, hanno eccepito, per talune pratiche, la prescrizione del credito, per altre la riferibilità dell'attività svolta dall'attore all'interesse del Condominio del quale il M. era amministratore, e, per altre ancora, l'avvenuto pagamento da parte del Condominio. I convenuti, inoltre, hanno contestato l'autenticità delle firme attribuite al M. ed apposte sugli atti di riconoscimento di debito allegati, ai n. 10, 55 e 86, all'atto di citazione. I convenuti, infine, hanno proposto, in via riconvenzionale, domanda di condanna del P. al risarcimento dei danni ad essi arrecati per la responsabilità professionale nella quale lo stesso era incorso nell'esecuzione immobiliare n. 69548 pendente innanzi al tribunale di R..

Il tribunale, con sentenza dell'11/6/2008, sul presupposto che l'attore avesse dimostrato, con documenti e testimonianze, tanto l'effettiva esecuzione delle prestazioni professionali su incarico del de cuius, quanto il riconoscimento del diritto di credito da parte di quest'ultimo, ha accolto la domanda principale e rigettato la domanda riconvenzionale.

A.F., + ALTRI OMESSI, hanno proposto appello.

Il P. ha resistito al gravame eccepandone l'inammissibilità e chiedendo il suo rigetto nel merito.

La corte d'appello, con la sentenza in epigrafe, dopo aver dichiarato la cessazione della materia del contendere tra l'attore e M.S., ha, per il resto, accolto l'appello ed, in riforma totale della sentenza impugnata, ha respinto la domanda proposta da P.E. nei confronti di A.F., + ALTRI OMESSI, condannando l'attore al pagamento, in favore degli appellanti, delle spese processuali, tanto per il primo, quanto per il secondo grado di giudizio.

La corte, in particolare, per quanto ancora interessa, ha ritenuto fondato il primo motivo d'impugnazione, con il quale gli appellanti avevano lamentato l'uso del tutto illegittimo delle ricognizioni di debito prodotte in giudizio dal P.. Si tratta, ha osservato la corte, "di scritture apposte su un foglio aggiunto alla copia notificata di una sentenza (doc. 10), di un ricorso per la nomina giudiziale dell'amministratore del condominio (doc. 66) e di un atto di citazione (doc. 82), con cui Ma.Sa., all'epoca amministratore del condominio di via (OMISSIS) (ed anche condomino), si impegna a pagare le competenze dell'avv. P. alla

definizione del processo "per le prestazioni a me rese, da solo o con altri condomini" secondo le parcelle "emesse o che saranno emesse" (doc 10), "per me ed il condominio" (doc. 66) e nella misura del "massimo degli onorari previsti dalla tariffa forense vigente". Sennonchè, ha aggiunto la corte, non risultando che il tribunale abbia statuito l'inammissibilità e la tardività del disconoscimento, come sostenuto dal P., gli eredi M., ai sensi dell'art. 214 c.p.c., hanno ritualmente e tempestivamente contestato, con la comparsa di costituzione e risposta, l'imputabilità delle ricognizioni di debito al loro dante causa: conseguentemente, in difetto dell'istanza di verifica, che l'attore non ha mai proposto, il tribunale, ha concluso la corte, non avrebbe dovuto tenere in alcun conto i documenti prodotti a sostegno della domanda poichè la mancata proposizione dell'istanza di verifica di una scrittura privata disconosciuta equivale ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova. Il tribunale, peraltro, ha aggiunto la corte, ha ritenuto dimostrata, attraverso la prova testimoniale, l'ammissione dell'esistenza dei diritti ai pagamenti della controparte, con l'impegno ad assolvere alle corrispondenti obbligazioni alla conclusione dei relativi procedimenti giudiziari. Tale prova, tuttavia, ha osservato la corte, non avrebbe dovuto essere ammessa avendo "funzione sostanzialmente elusiva della mancata verifica delle scritture", nè, del resto, ha aggiunto, ha sortito l'effetto interruttivo della prescrizione eccepita dai convenuti, che il tribunale le ha attribuito posto che la ricognizione di debito ha solo l'effetto confermativo di un preesistente, valido ed efficace, rapporto obbligatorio tra le parti per cui diviene inefficace, per difetto di causa, di fronte alla dimostrazione dell'inesistenza del rapporto obbligatorio. La prova testimoniale, quindi, ha aggiunto la corte, può essere ammessa per dimostrare il contenuto effettivo del contratto da cui si origina la promessa di pagamento ma non sull'esistenza stessa della dichiarazione che di quel contratto costituisce una mera astrazione processuale. D'altra parte, ha proseguito la corte, non può dirsi che l'avv. P., attraverso le testimonianze dell'avv. C., suo collaboratore di studio, e della sig.ra D.S., sua segretaria, abbia comunque provato l'esistenza delle promesse unilaterali in tal modo superando, come ha erroneamente sostenuto il tribunale, l'eccezione di prescrizione formulata: le scritture prodotte in giudizio dal P., essendo riferite a parcelle non ancora emesse ed a giudizi ancora da definire, non contengono, infatti, alcun riferimento a debiti liquidi ed esigibili. Allo stesso modo, ha aggiunto la corte, l'affermazione dell'avv. C., secondo "il M. in proprio avrebbe pagato l'avv. P. per le questioni giudiziarie a lui affidate quando si sarebbe conclusa l'esecuzione immobiliare che riguardava le signore R. e Ca.", non contiene alcun riferimento all'entità del credito ed ai pagamenti pretesi in questo giudizio dall'avv. P.. Ed è, invece noto, ha osservato la corte, che il riconoscimento del diritto idoneo a interrompere la prescrizione dev'essere contenuto in un atto o in un fatto che implichi inequivocamente l'ammissione dell'esistenza del debito. La corte, in definitiva, ha ritenuto che il tribunale era incorso in un evidente errore di diritto quando ha sostenuto che il riconoscimento del diritto di credito dell'attore, provenendo da

colui contro il quale poteva essere fatto valere, così provato, è valido e comporta come effetto l'interruzione della prescrizione, come previsto dall'art. 2944 c.c..

La corte, inoltre, ha ritenuto fondati anche il secondo, il terzo ed il quarto motivo d'appello, con i quali gli appellanti avevano lamentato, sotto diversi profili, un'erronea valutazione delle prove da parte del giudice. Al riguardo, la corte, dopo aver premesso che l'avv. C., nel corso del giudizio di primo grado, aveva prestato la propria opera professionale in favore dell'avv. P., come suo sostituto processuale, alle udienze del 26/2/2003, del 6/10/2003 e del 28/4/2004, ha evidenziato che l'incompatibilità tra l'esercizio della difesa e la funzione di testimone nell'ambito del medesimo giudizio non sussiste solo se il difensore, al momento di testimoniale, aveva cessato di svolgere le funzioni o non le aveva ancora assunte. In ogni caso, ha aggiunto, anche a voler escludere, come ha fatto il primo giudice, un interesse attuale del codifensore, che è anche un collega di studio dell'avv. P., ad orientare il processo verso un esito favorevole al suo assistito, nondimeno la deposizione dell'avv. C. avrebbe dovuto essere valutata con maggiore attenzione in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni rese dal testimone: "nel corso della propria deposizione, infatti, la C. ha affermato che il M., amministratore del condominio di via (OMISSIS), si sarebbe recato "quotidianamente" nello studio dell'avv. P. per chiedere informazioni sui giudizi che lo riguardavano; e, in una di queste occasioni (citazione del Ro. contro alcuni condomini), avrebbe promesso di pagare le competenze del professionista una volta "conclusa l'esecuzione immobiliare che riguardava le signore R. e Ca."". Tali dichiarazioni, ha osservato la corte, oltre ad essere inidonee a provare, al posto della promessa di pagamento, l'interruzione della prescrizione, comunque non chiariscono le ragioni per cui il M., che era l'amministratore del condominio di via (OMISSIS), avrebbe dovuto promettere il pagamento delle parcelle dell'avv. P. all'esito dell'esecuzione immobiliare Ca. e R., nella quale egli non aveva alcun interesse e dal cui esito non avrebbe dovuto derivargli alcun vantaggio economico. Risulta, per contro, ha aggiunto la corte, attraverso le dichiarazioni del condomino Ro. e del nuovo amministratore che l'avv. P. aveva rappresentato in giudizio il condominio e il M. in numerose cause, per le quali aveva ottenuto il pagamento delle spese processuali da parte del Ro., il pagamento di numerosi acconti da parte del condominio ed il pagamento della propria parcella pro quota da parte di alcuni condomini, come lo stesso P. ha ammesso nella propria comparsa conclusionale.

La corte, quindi, ha ritenuto di accogliere l'appello e di riformare totalmente la sentenza impugnata, condannando l'attore al pagamento, in favore degli appellanti, delle spese processuali, tanto per il primo, quanto per il secondo grado di giudizio.

P.E., con ricorso notificato il 4.7/1/2013, ha chiesto, per otto motivi, la cassazione della sentenza.

Hanno resistito, con controricorso notificato il 13/2/2013, A.F., + ALTRI OMESSI sono rimasti intimati.

Le parti hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la nullità della sentenza impugnata per nullità del procedimento, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all'art. 101 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello, a fronte di un motivo d'impugnazione con il quale gli appellanti avevano chiesto la riforma della sentenza di primo grado per aver statuito la condanna al rimborso delle spese del giudizio in maniera solidale e non pro quota, non ha provveduto a disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di A.F., coniuge del de cuius e quindi erede per il 50%, e la notifica alla stessa dell'atto introduttivo, non essendo la stessa convenuta in giudizio.

2. Il motivo è infondato. Emerge già dalla sentenza impugnata, infatti, che l'atto d'appello è stato proposto, tra gli altri, anche da A.F., la quale, pertanto, era parte del giudizio d'impugnazione: e non si vede, pertanto, se e per quale ragione la corte d'appello avrebbe dovuto disporre, nei confronti della stessa, l'integrazione del contraddittorio.

3. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al limite imposto dall'art. 112 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto sconosciuti i documenti di cui ai n. 10, 66 ed 82 laddove, in realtà, i convenuti, come si evince dalla comparsa di risposta in primo grado nonché dall'atto d'appello, avevano sconosciuto i documenti n. 10, 55 e 86, con la conseguenza che, non essendovi corrispondenza tra chiesto e pronunciato, la corte d'appello ha pronunciato ultra petita.

4. Con il quarto motivo, il ricorrente, lamentando, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, la falsa applicazione di legge in relazione all'art. 215 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha applicato tale norma a documenti che recano un numero diverso da quelli formalmente sconosciuti dai convenuti, i quali, in realtà, sono irrilevanti ai fini della decisione e per essi nessun sconoscimento è possibile essendo di provenienza dell'attore.

5. Il secondo ed il quarto motivo, da trattare congiuntamente, sono infondati. In realtà, dagli atti del giudizio di merito - ai quali la Corte accede direttamente in ragione della natura processuale (al di là delle norme invocate) del vizio denunciato - emerge, per un verso, che l'attore aveva allegato all'atto di citazione tre documenti aventi, per contenuto, dichiarazioni di riconoscimento di debito asseritamente sottoscritte da Ma.Sa., contrassegnati, nel relativo indice, con il n. 10 ("Dichiarazione impegno personale di pagamento del Dott. M."), 66 ("Dichiarazione riconoscimento autografa") e 82 ("Fot. Dichiarazione autografa Dott. M."), e, per altro verso, che i convenuti, nella comparsa di risposta depositata nel giudizio di primo grado, avevano dichiarato di sconoscere (v. p. 2) i tre documenti (n. 10, 55 e 86), depositati dall'attore, contenenti dichiarazioni con le quali il M. avrebbe riconosciuto i suoi debiti nei confronti dell'avv. P.. Non

v'è dubbio, pertanto, che, a prescindere dalla corretta indicazione del numero con il quale sono stati contrassegnati, i convenuti abbiano disconosciuto, tra i documenti depositati dall'attore, proprio quelli che contenevano dichiarazioni di riconoscimento di debito da parte del M., e che, di conseguenza, la corte d'appello, ritenendoli appunto disconosciuti, abbia correttamente pronunciato su un'eccezione che i convenuti avevano senz'altro sollevato.

6. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, l'omessa considerazione del fatto rilevante nel merito, in relazione all'art. 167 c.p.c., comma 2, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello, sul presupposto che non risultava dagli atti del giudizio che il tribunale avesse statuito la tardività e l'inammissibilità del disconoscimento operato dai convenuti, ha ritenuto che tale disconoscimento era stato dagli stessi proposto tempestivamente e ritualmente, laddove, in realtà, nel giudizio di primo grado, il tribunale, accogliendo l'eccezione sollevata dall'attore con riguardo alla facoltà di proporre domanda riconvenzionale, ha espressamente accertato, con statuizione che l'appellante non ha impugnato ed ormai res iudicata, che la parte convenuta non si era costituita in giudizio nel termine assegnato dall'art. 166 c.p.c. ed è, pertanto, decaduta, come previsto dall'art. 167 c.p.c., dalle eccezioni che non siano rilevabili d'ufficio, come il disconoscimento di un documento, che è atto di parte che dev'essere dedotto nel termine di costituzione per cui è tardivo se compiuto dopo la sua scadenza.

7. Il motivo è infondato. Intanto, il tribunale, con statuizione rimasta incensurata in sede d'appello, si è limitato ad accertare che i convenuti non si erano costituiti nel termine previsto dall'art. 166 c.p.c. (v. la sentenza, p. 4) e ha, quindi, pronunciato la decadenza degli stessi dalla facoltà di proporre domande riconvenzionali: non risulta, invece, che il tribunale abbia statuito la tardività e, quindi, l'inammissibilità del disconoscimento incontestatamente operato dai convenuti nella comparsa di risposta. Del resto, il convenuto contro il quale l'attore, in sede di costituzione in giudizio, abbia prodotto una scrittura privata, non è onerato di disconoscerla nel termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione, alla stessa stregua delle eccezioni non rilevabili d'ufficio, essendo sufficiente che il disconoscimento venga effettuato nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione (Cass. n. 23669 del 2017): com'è, in effetti, incontestatamente accaduto nel caso in esame. Il ricorrente, infatti, non ha in alcun modo dedotto - nel corso del giudizio di merito e nel ricorso per cassazione - che il disconoscimento da parte dei convenuti sia avvenuto oltre il termine della prima difesa successiva alla produzione, da parte dell'attore, dei documenti disconosciuti.

8. Con il quinto motivo, il ricorrente, lamentando, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, la falsa applicazione delle norme sulla prescrizione presuntiva, e, precisamente, degli artt. 2934, 2938, 2935 e 2956 c.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui, a fronte degli effetti interruttivi provocati dalla notifica della citazione in data 10.15/10/2002, delle diffide di pagamento dal

novembre del 2001 all'agosto del 2002 e delle comunicazioni annuali mai contestate, la corte d'appello ha ritenuto di applicare la prescrizione indiscriminatamente a tutte le prestazioni senza esaminare le singole posizioni individuandone la data di verifica. In ogni caso, ha aggiunto il ricorrente, non risultano prescritte: a) le prestazioni riconosciute ex novo con le scritture n. 66 e 82; b) le prestazioni che sono state oggetto di richiesta di pagamento o messa in mora prima dello spirare del termine di tre anni ai sensi dell'art. 2956 c.c., che decorre, per le prestazioni giudiziali, dal passaggio in giudicato delle relative sentenze, come nel caso della posizione 6 pratiche (OMISSIS) e della posizione 7 pratica (OMISSIS); c) le prestazioni per le quali non è stata eccepita la prescrizione, come nel caso delle prestazioni indicate nel paragrafo 4 con i n. (OMISSIS); d) le prestazioni che, in ragione della contestata legittimazione passiva asserendosi la competenza a provvedervi del condominio, sono state riconosciute genericamente ex adverso; e) le prestazioni che, con missiva del 12/6/2002, sono state comunque direttamente riconosciute dai coeredi, come nel caso delle posizioni (OMISSIS).

9. Con il settimo motivo, il ricorrente, lamentando la nullità del procedimento e della sentenza ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4 e la violazione e la falsa applicazione di norme giuridiche in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui, cumulando in modo indistinto pagamenti per fatti e cause diverse, la corte d'appello ha ritenuto che, attraverso le dichiarazioni del condomino Ro. e del nuovo amministratore, fosse risultato che l'avv. P. aveva rappresentato in giudizio il condominio e il M. in numerose cause, per le quali aveva ottenuto il pagamento delle spese processuali da parte del Ro., il pagamento di numerosi acconti da parte del condominio ed il pagamento della propria parcella pro quota da parte di alcuni condomini, senza, tuttavia, considerare, per un verso, che il ricorrente aveva rappresentato e difeso in giudizio tanto il M., quanto il Condominio e che i soggetti tenuti al pagamento sono diversi e non cumulabili, e, per altro verso, che nessuno dei pagamenti attestati nelle dichiarazioni testimoniali si riferisce alle procedure oggetto della richiesta, nello stesso modo in cui il ricorrente ha riconosciuto il pagamento di acconti da parte dei condomini non certo per il M..

10. Il quinto ed il settimo motivo, da trattare congiuntamente, sono fondati, nei limiti che seguono. La sentenza impugnata, in effetti, dopo aver escluso l'efficacia interruttiva degli atti di riconoscimenti di debito, ha, evidentemente, ritenuto prescritti, in tutto o in parte, i crediti vantati dall'attore senza, tuttavia, procedere, relativamente ai crediti maturati nei confronti del de cuius per i quali la prescrizione era stata formalmente eccepita, ad un esame distinto delle singole pretese azionate - e delle prove ad esse pertinenti - individuando quelle maturate nei confronti del M. ed, in ordine alle stesse, verificando se, alla luce degli atti interruttivi dedotti o comunque documentati in giudizio, tali pretese si erano o meno prescritte per il decorso del relativo termine. Nello stesso modo, la sentenza impugnata ha ritenuto insussistenti i crediti azionati dall'attore in conseguenza dei pagamenti che lo stesso aveva ricevuto senza, però,

distinguere in via preliminare, alla luce delle prove raccolte, tra i debiti contratti dal M. in proprio e quelli invece imputabili al Condominio (o a terzi) ed, in ordine ai primi (se e nella misura in cui non risultino prescritti o altrimenti estinti), partitamente verificare quelli in tutto o in parte soddisfatti.

11. Con il sesto motivo, il ricorrente, lamentando, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, la falsa applicazione delle norme previste dagli artt. 2721, 2723 e 2726 c.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello, nel valutare le prove testimoniali dell'attore, ha ritenuto che: - le dichiarazioni dell'avv. C. (ignorando quelle della D.S.) sono inattendibili sul rilievo che non aveva chiarito le ragioni per le quali il M. avrebbe dovuto promettere il pagamento delle parcelle dell'avv. P. all'esito di un'esecuzione nella quale non aveva alcun interesse, così, tuttavia, ignorando che i M., per quella esecuzione, avevano proposto, nello stesso giudizio, una domanda di risarcimento dei danni che il tribunale, con statuizione non impugnata dalla controparte, ha respinto; - ha dimenticato che il Ro. è stato penalmente condannato per aver impedito al ricorrente, aggredendolo in udienza, lo svolgimento della sua attività difensiva, e che non avrebbe, pertanto, potuto deporre; - le deposizioni dei testimoni indicati dall'attore erano tese a dimostrare non il documento o la sua sottoscrizione, come mostra di ritenere la corte d'appello, ma, in realtà, come emerge dalla deposizione della D.S., una continua richiesta di dilazione da parte del M..

12. Il motivo è assorbito dall'accoglimento del quinto e del settimo. La censura in esame, infatti, involge questioni che, in esito al riesame imposto dalla cassazione con rinvio della sentenza impugnata, potrebbero risultare, in tutto o in parte, prive di rilievo.

13. Con l'ottavo motivo, il ricorrente, lamentando, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell'art. 92 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello lo ha condannato al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, laddove, in realtà: - la soccombenza nel giudizio di primo grado è reciproca, equilibrata dalla soccombenza dei M. rispetto alla domanda riconvenzionale; - la somma liquidata per il primo grado, rispetto alla tariffa vigente, è esorbitante; - sono stati superati, nel calcolo degli onorari, i valori massimi imposti dalla tariffa professionale vigente; - il ricorrente non può subire la parte dovuta alla non appellante M.S..

14. Il motivo è assorbito.

15. Il ricorso, quindi, nei limiti in precedenza esposti, dev'essere accolto e, per l'effetto, la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, cassata con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di R., che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

la Corte così provvede: rigetta il primo, il secondo, il terzo ed il quarto motivo; accoglie, nei limiti indicati in motivazione, il quinto ed il settimo; assorbiti il sesto e l'ottavo; cassa, in relazione ai motivi accolti, la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di R., che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 13 febbraio 2019.